


**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 3400 del 22/04/2021

Prot. n° 2021/50359 del 10/02/2021

Ditta Proponente: F.lli Di Tommaso

Oggetto: Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi per un quantitativo superiore a 10 ton/giorno

Comune di Intervento: Rosciano

Tipo procedimento: Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott.ssa Cinzia Bozzi (delegata)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Enzo Franco De Vincentis (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ASSENTE

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila dott. Sabatino Belmaggio

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Pescara ing. Vittorio Di Biase

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria Titolare Istruttoria:
Gruppo Istruttoria:

ing. Erika Galeotti
ing. Andrea Santarelli





GIUNTA REGIONALE

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla F.lli Di Tommaso relativamente al progetto “Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi per un quantitativo superiore a 10 ton/giorno” acquisita agli atti con prot. n. 50359 del 10 febbraio 2021;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Preso atto di quanto dichiarato dal proponente, in risposta al Giudizio n. 3268 del 05/11/2020, che *“non esistono interazioni o connessioni con le altre attività (impianto produzione di calcestruzzo ed inerti) svolte nell’area ove è inserito l’impianto di recupero dei rifiuti inerti da demolizione e costruzione, tale circostanza è facilmente dimostrabile in quanto il piazzale dedicato all’attività di recupero è dedicato solo ed esclusivamente a tale attività svolta oggi in regime di AUA con capacità < di 10 t/g e oggetto del presente SPA, per aumento della potenzialità di trattamento e recupero, dotato di cancello amovibile; l’unica area in comune è il cancello di ingresso dalla S.P. 44, la pesa, e la viabilità interna per arrivare all’area dell’impianto oggetto del presente studio; per il resto tutte le attività di messa in riserva R13, lavorazione R5 e deposito MPS, avvengono in area apposita dedicata e recintata, distinta da tutto il resto”*;

Preso atto delle misure mitigative previste dal progetto, riportate anche all’interno del Giudizio n. 3268 del 05/11/2020, che qui di seguito si riprendono integralmente:

- l’impermeabilizzazione, mediante massetto industriale in calcestruzzo armato, di tutta l’area adibita alla lavorazione e allo stoccaggio del materiale inerte accettato in impianto;
- la bagnatura, mediante l’utilizzo di ugelli nebulizzatori, dei percorsi interni al sito e dei cumuli di materiale stoccato (rifiuti e MPS);
- il rispetto di un’adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali polverulenti la limitazione della velocità di transito degli automezzi all’interno del sito;
- la copertura, mediante utilizzo di stuoie, dei cumuli di materiale stoccato, in modo da evitare la dispersione delle polveri in condizioni particolarmente ventose;
- l’esecuzione di periodiche disinfestazioni dell’area;
- l’utilizzo di idonei cassoni a tenuta coperti su ciascun camion;
- la presenza di una piantumazione arborea lungo il confine perimetrale del sito che costeggia la SP84 e che costituisce un’efficace barriera protettiva per l’attività di recupero svolta.

Ritenuto di dover rimettere alla fase autorizzativa la verifica dell’esistenza della recinzione dell’area adibita all’attività di recupero rifiuti, nonché l’ammissibilità del riutilizzo delle acque di prima pioggia per la bagnatura e la nebulizzazione per l’abbattimento delle polveri diffuse;

Richiamata la disposizione di cui all’art. 4 comma 7 della L.R. 23/2007 in materia di collaudo acustico post operam;





ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VIA

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

<i>ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)</i>	<i>FIRMATO DIGITALMENTE</i>
<i>dott.ssa Cinzia Bozzi (delegata)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Enzo Franco De Vincentis (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Gabriele Costantini (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Sabatino Belmaggio</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>Ing. Vittorio Di Biase</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Luciano del Sordo (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott. Paolo Torlontano (delegato)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>
<i>dott.ssa Luciana di Croce (delegata)</i>	<i>FIRMATO ELETTRONICAMENTE</i>

La Segretaria Verbalizzante
ing. Silvia Ronconi (segretaria verbalizzante)



**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto

F.lli Di Tomasso snc - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PER UN QUANTITATIVO SUPERIORE A 10 TON/GIORNO

Oggetto

Titolo dell'intervento:	IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PER UN QUANTITATIVO SUPERIORE A 10 TON/GIORNO
Descrizione del progetto:	IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PER UN QUANTITATIVO SUPERIORE A 10 TON/GIORNO
Azienda Proponente:	F.lli Di Tomasso snc di Di Tomasso Adolfo
Procedimento:	Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A. art. 19 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Localizzazione del progetto

Comune:	Rosciano
Provincia:	Pescara
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Località:	Via della Bonifica n. 4 Contrada Lavatoio
Numero foglio catastale:	27
Particella catastale:	369

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Riscontro al giudizio n. 3323 del 14/01/2020

A seguente istruttoria costituisce una sintesi di quanto riportato negli elaborati presentati dal tecnico incaricato dalla ditta e pubblicati sullo Sportello Regionale Ambientale.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Ing. Andrea Santarelli





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto

F.lli Di Tomasso snc - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PER UN QUANTITATIVO SUPERIORE A 10 TON/GIORNO

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Di Tomasso Adolfo
Telefono	08585411991
e-mail	fausto@cogedit.it
PEC	flliditomassosnc@pec.it

Estensore dello studio

Nome Azienda e/o studio professionista:	STUDIO GETA
Referente	Milillo Giuseppe
Albo Professionale e num. iscrizione	UNICA - Unione Italiana Consulenti Ambientali, n. 27
Telefono	3283664377
e-mail	info@studiogeta.it
PEC	studiogeta@pec.it

Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot.n. 62635/20 del 03/03/2020
Comunicazione enti e avvio procedura	Prot.n. 68499/20 del 06/03/2020

Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
Atti di sospensione	Giudizio CCR-VIA n. 3268 del 05/11/2020 Giudizio CCR-VIA n. 3323 del 14/01/2020
Atti di riattivazione	Prot.n. 436127 del 07/12/2020 Prot.n. 50359 del 10/02/2021

Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA"	Publicati sul sito - Sezione "Integrazioni"
Studio Preliminare Ambientale_con allegati-F.Ili DI TOMASSO	Riscontro integrazioni nota del 28.07.20 VA_Ditta F.lli Di Tomasso snc Integrazioni Giudizio CCR-VIA 3268.Re002.pdf Integrazioni Giudizio CCR-VIA 3268.Re002.pdf

Osservazioni e comunicazioni

Nei termini di pubblicazione (45 giorni dall'avvio della procedura), non è pervenuta alcuna osservazione.





PREMESSA

La Ditta **F.LLI DI TOMASSO SNC**, presso la propria sede operativa ubicata in Contrada Lavatoio, Via della Bonifica n.4 nel Comune di Rosciano (PE), gestisce:

- un **impianto di messa in riserva** (op. R13) **recupero** (op. R5) dei rifiuti speciali non pericolosi di natura prevalentemente inerte in procedura semplificata (rif.to DM 05/02/98) per un quantitativo complessivo < 10 ton/giorno;
- un **impianto di lavaggio degli inerti e un impianto di betonaggio** per la produzione del calcestruzzo.

Tali attività vengono svolte in forza dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** rilasciata dal SUAP del Comprensorio Pescara con provvedimento conclusivo del **23/01/2017** (rif.to Determina Provincia di Pescara n. DPC025/4_17 del 12/01/2017 e iscrizione al R.I.P. n.089/R.N.P. PE).

A seguito di specifiche valutazioni interne aziendali e nell'ottica di un potenziamento della propria realtà lavorativa, la Ditta ha inteso richiedere l'**aumento delle quantità dei rifiuti** da sottoporre a trattamento mediante l'operazione R5, andando quindi ad incrementare la capacità complessiva dell'impianto di recupero.

Il tecnico inquadra l'intervento all'interno dell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e precisamente al punto 7 lettera zb): "*impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D. Lgs. 152/2006*".

Il progetto è stato sottoposto all'attenzione del CCR-VIA una **prima volta** nella seduta del 05/11/2020, all'interno della quale ha espresso Giudizio n. **3268** di rinvio con richiesta di integrazioni.

A valle della presentazione da parte del proponente delle integrazioni richieste dal citato Giudizio, la pratica è stata sottoposta una **seconda volta** al CCR-VIA, che ha espresso Giudizio n. **3323** del 14/01/2021 che di seguito si riporta integralmente:

«[...]

II CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Preso atto delle misure mitigative previste dal progetto, riportate anche all'interno del Giudizio n. 3268 del 05/11/2020, che qui di seguito si riprendono integralmente:

- *l'impermeabilizzazione, mediante massetto industriale in calcestruzzo armato, di tutta l'area adibita alla lavorazione e allo stoccaggio del materiale inerte accettato in impianto;*
- *la bagnatura, mediante l'utilizzo di ugelli nebulizzatori, dei percorsi interni al sito e dei cumuli di materiale stoccato (rifiuti e MPS);*
- *il rispetto di un'adeguata altezza di caduta durante la movimentazione dei materiali polverulenti la limitazione della velocità di transito degli automezzi all'interno del sito;*
- *la copertura, mediante utilizzo di stuoie, dei cumuli di materiale stoccato, in modo da evitare la dispersione delle polveri in condizioni particolarmente ventose;*
- *l'esecuzione di periodiche disinfestazioni dell'area;*
- *l'utilizzo di idonei cassoni a tenuta coperti su ciascun camion;*
- *la presenza di una piantumazione arborea lungo il confine perimetrale del sito che costeggia la SP84 e che costituisce un'efficace barriera protettiva per l'attività di recupero svolta.*

Ritenuto di dover rimettere alla fase autorizzativa la valutazione dell'ammissibilità del riutilizzo delle acque di prima pioggia per la bagnatura e la nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri diffuse;

Richiamata la disposizione di cui all'art. 4 comma 7 della L.R. 23/2007 in materia di collaudo acustico post operam;

Visto l'art. 80 della L.R. 18/83;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI

Al fine della corretta applicazione dell'art. 80 della L.R. 18/83 si ricorda che il comma 3 stabilisce: "Lungo i corsi d'acqua riportati nell'allegato A della L.R. 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 e modifica alla L.R. 5/2015), l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di metri centocinquanta a partire





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica

Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. – V.A.

Progetto

**F.lli Di Tomasso snc - IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON
PERICOLOSI PER UN QUANTITATIVO SUPERIORE A 10 TON/GIORNO**

da ciascuna delle relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi esterni degli argini nonché dal confine dell'area demaniale qualora più esterna rispetto alle sponde o argini”.

Il comma 6 del citato articolo recita inoltre “All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di 10 metri dagli argini dei corsi d'acqua o da ciascuna sponda nei tratti non arginati. Per i corsi d'acqua aventi le caratteristiche di cui al comma 3-bis, le fasce di salvaguardia del presente comma si individuano con le modalità stabilite dal medesimo comma 3-bis”.

Pertanto, per quanto sopra, è necessario calcolare correttamente, su base cartografica adeguata, la distanza dei confini dell'impianto dall'area demaniale in quanto più esterna rispetto all'argine/sponda indicati negli elaborati progettuali. Nell'elaborato dovrà essere riportata anche la distanza dei confini dell'impianto dal limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P4.

Infatti, il comma 3-bis dell'art. 80 della 18/83 nel testo vigente stabilisce : “Per i corsi d'acqua nei quali il vigente Piano Stralcio di Bacino per la Difesa Alluvioni, redatto ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, individua e perimetra le fasce di pericolosità idraulica, fatta salva la identificazione della fascia di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo viene individuata una ulteriore distanza pari a metri venticinque dal limite esterno della "piena ordinaria", equivalente al perimetro della classe di pericolosità P4, qualora la fascia che ne risulti sia posta più esternamente rispetto a quella stabilita dal medesimo comma”.

Le integrazioni richieste dovranno essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Giudizio sullo Sportello Regionale Ambiente.»

Di seguito si riassume quanto riscontrato dal proponente, tramite il caricamento delle integrazioni avvenuto in data 10/02/2020 (prot. n. 50359) relativamente al Giudizio n. 3323/2021. Per quanto non espressamente contenuto nella presente istruttoria si rimanda alla documentazione integrativa della Ditta.






RISCONTRO AL GIUDIZIO N. 3323 DEL 14/01/2021

Il proponente riscontra il Giudizio asserendo che i richiamati articoli di legge del Giudizio, sono pertinenti in tema di “edificazione”; e che l’intervento in oggetto non prevede alcuna edificazione, in quanto tutte le opere annesse e a servizio dell’impianto di recupero rifiuti inerti in progetto sono preesistenti e realizzate già nel 1987, per cui viene ribadita la circostanza che **“NON verrà avviata alcuna opera edificatoria”**.

Al fine di rispondere comunque al giudizio, essendo l’area a disposizione molto ampia e completamente impermeabilizzata, viene dichiarato che **la recinzione più prossima al corso d’acqua principale (Fiume Pescara) verrà traslata di circa 7 metri in direzione opposta** all’alveo fluviale e che ciò permetterà di rispettare la distanza di mt 150 dal punto più prossimo della recinzione dell’impianto all’argine in sx idrografica del fiume Pescara.

Il tecnico dichiara che tale **distanza** è stata **verificata sia su base cartografica** (CTR Abruzzo – Geoportale) **sia attraverso rilievo strumentale** effettuato in data 05/02/2021, che evidenzia l’attuale corso del fiume Pescara, in quanto è stato ritenuto utile dimostrare attraverso rilievo strumentale, il rispetto della distanza minima prescritta dalla normativa vigente. Il tecnico allega la **nuova cartografia** con evidenza delle distanze.



In risposta al punto del Giudizio in cui si chiedeva di riportare *“la distanza dei confini dell’impianto dal limite esterno della “piena ordinaria”, equivalente al perimetro della classe di pericolosità P4”*, il tecnico ha allegato la **planimetria di dettaglio su base cartografica CTR** regione Abruzzo (Geoportale) ove viene evidenziato il rispetto della **distanza** dal punto più prossimo della **recinzione dell’impianto** al confine della **zona** indicata come **P4**, pari a **m 59,45**.





Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Ing. Andrea Santarelli